

### **Dirigenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.**

Con riferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti per i titolari di incarichi dirigenziali si conferma quanto previsto dalla delibera n. 241/2017, con conseguente applicazione dell'obbligo di pubblicazione dei dati di cui alla lettere da a) a e), **ad esclusione della lettera f).**

### **Titolari di posizioni organizzative**

Con riguardo ai titolari di posizione organizzativa di livello dirigenziale di cui al comma 1-quinquies dell'art. 14, la sentenza della Corte impone di riconsiderare, alla luce del criterio della complessità della posizione organizzativa rivestita, le indicazioni contenute nella delibera n. 241/2017. Così, solo qualora detti soggetti svolgano compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa «ritenuti di elevatissimo rilievo» **e assumano la titolarità di uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali, generali e non,** trovano applicazione gli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14, comma 1, lettere da a) ad f).

Diversamente, qualora tali criteri di complessità non si rinvenivano, resta esclusa l'applicazione della sola lettera f). E' confermata, invece, l'indicazione di pubblicare il solo curriculum vitae per i titolari di posizione organizzativa di livello non dirigenziale.

Allo stato attuale non esistono nell'organigramma dirigenti «apicali», cioè posti al vertice di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali (generali e non), né dirigenti di seconda fascia o equiparati. **Pertanto non vi è la fattispecie d'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'art.14, comma 1, lettere da a) a f).**